

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la legge 17 novembre 2005, n. 165 (di seguito, per brevità: “LISF”) che, fra l’altro, attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il compito di disciplinare i servizi di investimento collettivo;

VISTO il regolamento della Banca Centrale n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l’articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza del 19 aprile 2007 e del Consiglio Direttivo del 23 aprile 2007, con le quali è stato approvato il testo del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino che modifica il regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo,

EMANA

l’accluso Regolamento n. 2007-03 che apporta alcune modifiche al regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo e che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell’articolo 39 della LISF.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del presente atto di emanazione.

San Marino, 26 aprile 2007

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi

**REGOLAMENTO CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO N. 2006-03
IN MATERIA DI
SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO**

anno 2007 / numero 03

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo.

1. All'articolo 8, comma 1, del Regolamento n. 2006-03 la parola “settecentocinquantamila” è sostituita dalla parola “duecentomila”.
2. L'articolo 12, comma 1, del Regolamento n. 2006-03 è sostituito dal seguente: “Ai sensi dell'articolo 12 della LISF, all'autorizzazione rilasciata o alla variazione dell'autorizzazione concessa deve seguire il nulla osta del Congresso di Stato, salvo il caso che l'autorizzazione o la variazione riguardi esclusivamente l'attività di promozione, istituzione, organizzazione e gestione di FONDI riservati a CLIENTI PROFESSIONALI come definiti all'articolo 76, ovvero di FONDI alternativi, come definiti all'articolo 77”.
3. L'articolo 17, comma 1, del Regolamento n. 2006-03 è sostituito dal seguente: “1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di una SG, i soggetti che intendono, direttamente o indirettamente, acquisire una PARTECIPAZIONE RILEVANTE al capitale della SG devono presentare richiesta di autorizzazione preventiva alla BANCA CENTRALE”.
4. All'articolo 21, comma 1, del Regolamento n. 2006-03, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) non avere procedimenti penali pendenti a carico per reati di cui alla precedente lettera a)”.
5. All'articolo 43, comma 1, lettera b), del Regolamento n. 2006-03, dopo le parole: “articolo 44,” sono aggiunte le parole “comma 1,”.
6. All'articolo 43, comma 1 del Regolamento n. 2006-03 è aggiunta la seguente lettera: “c) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi”, come determinata nell'articolo 44, comma 2”.
7. All'articolo 43, comma 2, del Regolamento n. 2006-03, dopo le parole: “articolo 44,” sono aggiunte le parole “comma 1”.
8. L'articolo 43, comma 3, del Regolamento n. 2006-03, è sostituito dal seguente: “Le SG devono assicurare il rispetto continuativo dei requisiti minimi di patrimonio”.
9. Alla rubrica dell'articolo 44 del Regolamento n. 2006-03 sono aggiunte le parole “e agli altri rischi”.
10. Alla fine dell'articolo 44, comma 1, del Regolamento n. 2006-03, sono aggiunte le parole: “, fino ad un massimo di 10 milioni di euro”.
11. All'articolo 44 del Regolamento n. 2006-03, è aggiunto il seguente comma: “2. Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 10 per cento. La BANCA CENTRALE ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto

all'esercizio precedente. Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 10 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale. Per il calcolo dell'importo dei costi operativi fissi, le SG devono fare riferimento agli importi delle voci 80 "Altri oneri di gestione" e 90 "Spese amministrative" dello schema di Conto Economico".

12. All'articolo 120, comma 2, lettera b), del Regolamento n. 2006-03, dopo la parola "pubblico" sono aggiunte le parole: "- che devono essere redatti in lingua italiana -".

13. All'articolo 120, comma 2, lettera c), del Regolamento n. 2006-03, dopo la parola "professionali" sono aggiunte le parole: "- che devono essere redatti in lingua italiana o inglese -".

14. Alla fine dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento n. 2006-03, sono aggiunte le parole: ", salvi gli obblighi e le limitazioni derivanti dalla normativa antiriciclaggio".

15. All'articolo 154 del Regolamento n. 2006-03, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il documento indicato nel precedente comma 1, lettera a) deve essere sottoposto a revisione contabile e certificazione secondo quanto previsto dall'articolo 33 della LISF".

16. All'articolo 163 del Regolamento n. 2006-03 è aggiunto il seguente comma: "3. La comunicazione non è dovuta qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia ad oggetto OIC UCITS III per i quali sia disponibile la documentazione in lingua italiana indicata all'articolo 164, comma 2, lettera b). Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 167".

17. L'articolo 164, comma 1, del Regolamento n. 2006-03, è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere presentata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Coordinamento della Vigilanza dall'offerente e deve indicare la denominazione dell'OIC e della società estera che lo promuove o gestisce".

Articolo 2 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.

Articolo 3 – Testo consolidato del Regolamento n. 2006-03.

1. Il testo del Regolamento n. 2006-03 consolidato con le modifiche introdotte dal presente regolamento sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

Articolo 4 – Disposizioni transitorie.

1. I soggetti che hanno presentato istanze di autorizzazione alla costituzione di SG sono autorizzati a svincolare, dal deposito previsto all'articolo 8, comma 2, del Regolamento n. 2006-03, l'importo eccedente la nuova soglia di capitale sociale minimo indicata al precedente articolo 1, comma 1.